

□ Interrogazione n. 539

presentata in data 11 dicembre 2017

a iniziativa del Consigliere Leonardi

“Emergenza Rifiuti in Provincia di Ascoli Piceno”

a risposta orale

Premesso che:

- dal mese di maggio 2014, senza soluzione di continuità, i Comuni della Provincia di Ascoli Piceno si trovano in “emergenza rifiuti”, come dichiarato dalla Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno;
- le medesima Amministrazione ha adottato numerose ordinanze urgenti e contingibili - ex art. 191 D.L.vo n. 152/2006 e art. 3 L.R. n. 24/2009 - gestendo in tal guisa in via emergenziale lo smaltimento dei rifiuti, ben oltre il limite temporale previsto dalla legge;
- in forza di ben 9 provvedimenti emergenziali, la ditta X s.r.l., società a capitale privato con sede in Ancarano (TE) e titolare della discarica per rifiuti pericolosi sita nel Comune di Ascoli Piceno (località Alto Bretta), è stata autorizzata dalla Provincia medesima ad abbancare anche i rifiuti urbani provenienti dai Comuni della Provincia di Ascoli Piceno nelle vasche 2 e 3 di questa discarica;

Premesso ancora che:

- la gestione emergenziale dei rifiuti è disciplinata in maniera rigorosa dall’art. 191 D.L.vo n. 152/2006 che detta norme in materia di “ordinanze contingibili ed urgenti”;
- la Circolare n. 5982/RIN del 22.04.2016 il Ministero dell’Ambiente – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento – ha riassunto i termini di applicazione della decretazione emergenziale e chiarito che l’emissione di detti provvedimenti atipici è subordinata alla rigorosa verifica di diversi presupposti;
- i presupposti di cui trattasi sono: a) la sussistenza di una situazione eccezionale e urgente che metta a repentaglio la salute e l’ambiente, b) la necessità di tener conto, nella scelta delle speciali forme di gestione dei rifiuti, delle valutazioni tecniche espresse dagli organi competenti (ARPAM, per la fattispecie di cui trattasi, così come statuito dalla Regione Marche all’art. 3 della Legge Regione Marche n. 24/2009), c) urgenza e indispensabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti in maniera straordinaria non potendo ricorrere ai mezzi ordinari di gestione, d) non prevedibilità della situazione, e) garanzia “di un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente”, g) temporaneità: “le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi”;

Considerato che:

- la decretazione emergenziale posta in essere dalla Provincia di Ascoli Piceno è una palese evidenza della totale assenza di una programmazione efficace ed efficiente volta al ripristino delle modalità di gestione ordinaria dei rifiuti;
- già con determinazione n. 1620 del 10.10.2016 il Dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno aveva sospeso l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciata alla ditta X S.r.l., in forza della quale la società privata gestiva i rifiuti, questo in quanto le polizze fideiussorie presentate dalla ditta X S.r.l. a garanzia degli oneri finanziari e ambientali sono risultate false;
- dalla lettura del provvedimento di cui sopra si è appreso, infatti, che l’autorizzazione rilasciata alla ditta X S.r.l. era priva, sin dal mese di marzo 2016, delle garanzie finanziarie prescritte dall’art. 29 sexies del D.L.vo n. 152/2006 a causa della cancellazione della società finanziaria che le aveva rilasciate, dall’elenco generale degli intermediari finanziari - in quanto segnalata dalla Banca d’Italia tra le società non abilitate al rilascio di garanzie finanziarie nei confronti del pubblico;
- tale evenienza sarebbe stata contestata dalla Provincia di Ascoli Piceno alla ditta X S.r.l. sin dal mese di aprile 2016, tuttavia la società solo nel mese di ottobre avrebbe adempiuto alle diffide della Provincia, presentando polizze, però poi rivelatesi quest’ultime, false;

- nonostante fosse a conoscenza che la ditta X S.r.l. stesse abbancando rifiuti nella propria discarica in difetto delle garanzie finanziarie prescritte dall'art. 29 D.L.vo n. 152/2006, il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno ha adottato comunque il nono decreto emergenziale - ex art. 191 (n. 109/2016);

Considerato ancora che:

- la Provincia di Ascoli Piceno non ha ancora adottato il Piano Provinciale d'Ambito dei Rifiuti, nonostante le due società pubbliche esistenti nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno, che si occupano della gestione dei rifiuti (Ascoli Servizi Comunali S.r.l. e Picenambiente S.r.l.), in data 6.05.2016 abbiano presentato una proposta congiunta all'A.T.A. in conformità al Piano Regionale vigente (approvato in data 14.04.2015 dalla Regione Marche con delibera n. 128/2015);
- Il Piano Regionale espressamente qualifica come strategico per la gestione dei rifiuti - nell'ambito dell'ATO n. 5 - il Polo di gestione dei rifiuti sito in Ascoli Piceno, località Relluce, di proprietà di Ascoli Servizi Comunali S.r.l. - ove insistono la discarica pubblica e gli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB);
- Tale previsione è conforme con l'art. 1 della Legge Regionale Marche n. 24/2009 che prevede: "la presente legge disciplina la gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici e in particolare di ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso lo smaltimento in impianti appropriati, prossimi al luogo di produzione, che utilizzano metodi e tecnologie idonei a garantire un alto grado di tutela e protezione della salute e dell'ambiente";
- L'abbancamento dei rifiuti presso la discarica di Ascoli Piceno/Relluce (gestita da una società pubblica) consentirebbe la riduzione della movimentazione dei rifiuti atteso che, prima di essere abbancati in discarica, questi vengano trattati presso gli impianti di TMB di Ascoli Piceno/Relluce;
- In tale ottica appaiono assolutamente illogiche, prive di qualsiasi giustificazione e di grave impatto per l'ambiente, le decisioni assunte dalla Provincia di Ascoli Piceno a partire dal 17.10.2016, di conferire i RSU del territorio presso gli impianti di smaltimento siti nella Provincia di Ancona e poi nel Comune di Fermo, con la conseguenza che i rifiuti raccolti e trattati presso gli impianti di Ascoli Piceno/Relluce, vengono trasferiti per essere abbancati presso discariche che si trovano a una distanza anche di 170 chilometri;
- Con provvedimento del 30.11.2016 la Provincia di Ascoli Piceno ha comunicato che la ditta X srl ha provveduto a depositare le nuove polizze di assicurazione stipulate con la compagnia Y (n. 1615003020000219 per la gestione operativa della discarica e n. 1615003020000121 per la gestione post-operativa della terza vasca della discarica) dichiarando la cessazione degli effetti sospensivi relativi all'AIA di cui alla precedente determinazione n. 1620/2016;
- Tuttavia, con comunicato stampa del 18.08.2017 l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha reso noto che l'Autorità di Vigilanza Bulgara (FSC) ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei confronti della compagnia X, compagnia con la quale la ditta X srl aveva assicurato l'AIA;
- nell'ultimo decreto emergenziale in favore della ditta X srl (n. 109/2016) il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno ha espresso la volontà dell'Ente di emettere futuri ulteriori provvedimenti extra ordinem, per consentire alla ditta X S.r.l. di continuare ad abbancare rifiuti presso la propria discarica, giustificando il proprio intendimento in base ad una delibera assunta in tal senso dall'Assemblea dell'ATA avente data 26.7.2016;
- Attualmente la ditta X srl - che ha presentato nuove richieste di autorizzazione per l'attivazione di nuove vasche in discarica - sta esercitando attività di gestione di rifiuti in assenza di garanzie assicurative che tutelino la comunità dai rischi connessi alla gestione operativa e post operativa dell'impianto di discarica sito in località Alto Bretta di Ascoli Piceno;

Riassunti:

- i provvedimenti emergenziali della Provincia di Ascoli Piceno n.10 del 12.05.2014, n. 20 del 2.09.2014; n. 16 del 29.01.2015, n. 30 del 12.02.2015, n. 57 del 16.03.2015, n. 155 del 29.07.2015, n. 10 del 29.01.2016, n. 23 del 19.02.2016, n. 109 del 29.07.2016;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e la Legge Regionale n. 24 del 12.10.2009;

SI INTERROGA

L'assessore regionale competente, per conoscere:

- 1) quali immediate iniziative la Regione intende mettere in atto per ristabilire il principio di legalità, tutelare l'ambiente e le comunità interessate così gravemente minacciate dalle circostanze sopra descritte, accertare eventuali e conseguenti responsabilità;
- 2) quali azioni avvierà per impedire la reiterazione della decretazione d'urgenza, ex art. 191 D.L.vo n. 152/2006, adottata dalla Provincia di Ascoli Piceno - senza soluzione di continuità dal 12.05.2014 e in difetto assoluto dei presupposti di legge riaffermati dal MATTM con la circolare del 22.04.2016;
- 3) come intende tutelare la salute e il diritto a un ambiente salubre dei cittadini del territorio interessato, gravemente compromessi dalle circostanze sopra descritte;
- 4) come intende intervenire per scongiurare la reiterazione già annunciata dalla Provincia di Ascoli Piceno nell'ultimo decreto emergenziale ed impedire l'abbancamento dei rifiuti dei comuni di questa provincia in una discarica priva dei prescritti titoli autorizzativi e titolare di un'AIA garantita con polizze prive di validità, anche a garanzia del principio di legalità;
- 5) come intende impedire l'abuso delle ordinanze emergenziali e far impegnare la Provincia di Ascoli Piceno ad una programmazione efficiente e lungimirante volta a garantire la migliore tutela degli interessi pubblici coinvolti e del territorio e il necessario ripristino della gestione ordinaria.